

In data

tra Direzione ATAF e RSU

- dato atto che per gli agenti con contratto di formazione e lavoro la contrattazione nazionale prevede l'applicazione dei trattamenti normativi praticati per il restante personale, salvo quanto diversamente disposto dal CCNL 11/4/95;
- rilevato che tale formulazione rende opportuna una verifica del regime contrattuale aziendale per evitare problemi interpretativi e garantire il miglior utilizzo del personale con contratto di formazione e lavoro;
- verificato che le questioni per le quali è opportuna una specificazione applicativa aziendale sono essenzialmente il trattamento economico in caso di malattia, le prestazioni di lavoro straordinario,

si conviene quanto segue

1) Prestazioni di lavoro straordinario

1) Tipologia delle cause esterne (di cui al punto "utilizzo dei CFL" del CCNL 11/4/1995) in presenza delle quali è consentito lo svolgimento di lavoro straordinario dei contrattisti in formazione e lavoro:

a) carenze di personale in conseguenza di:

- situazioni che modifichino il normale andamento di esoneri e sostituzioni (ad esempio per blocco delle assunzioni, concentrazione o aumento numerico degli esoneri ecc.)
- processi di ristrutturazione e/o aumento del servizio dovuti a necessità esterne e con tempi di attuazione non compatibili con i normali meccanismi di acquisizione di nuovo personale o di revisione dell'assetto produttivo.
- variazioni della rete o del servizio determinate da fattori esterni quali modifiche della viabilità, delle norme di circolazione, ecc.
- aumento della percentuale di assenza per malattia e infortunio superiore alle medie di periodo.

Sull'esistenza delle situazioni di cui sopra, a richiesta delle parti, verranno svolte apposite riunioni di informazione e verifica, al fine di attivare se necessario quanto previsto al successivo punto 2).

b) situazioni presenti nello svolgimento del servizio:

- deviazioni o rallentamenti lungo i percorsi di linea
- mancanza di cambio in linea
- effettuazione di corse straordinarie per improvvise necessità.

2) Modalità e limiti del lavoro straordinario

Il lavoro straordinario dei contrattisti in formazione e lavoro sarà ordinariamente disposto con le seguenti modalità, ad eccezione dei casi di risposta alle necessità improvvise di cui al punto 1):

- limite massimo giornaliero: fino a 3 ore
- limite massimo mensile: fino a 30 ore
- assegnazione su richiesta dell'interessato che verificherà sotto la sua responsabilità il rispetto dei limiti sopra indicati.

Le parti si impegnano ad affrontare il più complessivo tema dello "straordinario" in tutti i settori aziendali e ad iniziare i lavori entro il mese di aprile.

3) Trattamento dei periodi di assenza per malattia

Estendendo ai contrattisti in formazione e lavoro l'applicazione dell'accordo aziendale 18/2/65, nei primi tre giorni di malattia, in regime di carenza INPS, verrà corrisposto dall'Azienda il 50 per cento del trattamento retributivo ordinario.

4) Impegno allo sviluppo di ulteriori trattative

Nella prospettiva e con la finalità di fornire aiuto alle situazioni di particolare difficoltà, connesse a situazioni familiari in caso di malattia prolungata dei contrattisti di formazione e lavoro, le parti convengono di ricercare insieme economie e riduzioni di spesa da destinare al fondo di solidarietà gestito dalle OO.SS.

In prima attuazione le parti concordano di indirizzare la ricerca sul seguente argomento:

- revisione delle attuali assegnazioni di massa vestiario allo scopo di realizzare un quadro di dotazioni più rispondente alle effettive esigenze e di minor costo per l'azienda,

Le parti prevedono di definire l'intesa di cui sopra entro il maggio 1997.

per l'ATAF

per la RSU